

LA GIUNTA PROVINCIALE

L'Anno duemiladieci il giorno sei del mese di ottobre si è riunita la Giunta Provinciale convocata per le ore 11,00 con l'intervento dei Signori:

ZINGARETTI NICOLA	PRESIDENTE	
D'ELIA CECILIA	VICE PRESIDENTE	
CECCHINI CLAUDIO	ASSESSORE	
CIVITA PIER MICHELE	ASSESSORE	ASSENTE
COLACECI AMALIA	ASSESSORE	
LO FAZIO AURELIO	ASSESSORE	ASSENTE
PALUZZI EZIO	ASSESSORE	
PRESTIPINO PATRIZIA	ASSESSORE	ASSENTE
ROSATI ANTONIO	ASSESSORE	ASSENTE
SMERIGLIO MASSIMILIANO	ASSESSORE	
STELLA PAOLA RITA	ASSESSORE	ASSENTE
VINCENZI MARCO	ASSESSORE	
VISINTIN SERENA	ASSESSORE	ASSENTE

partecipa la Dott.ssa MARINA VACCARI Vice Segretario Generale

DELIBERAZIONE N. 806/38

del 6 ottobre 2010

PROT. N. 2057

FASC. N. 15

“Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio mondiale UNESCO”. Recepimento modifiche Statutarie.

OGGETTO: “Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio mondiale UNESCO”. Recepimento modifiche Statuarie.

Su proposta del Sig. Presidente Nicola Zingaretti,

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che con D.C.P. n. 220 del 20.11.2007, la Provincia di Roma ha aderito, in qualità di socio allo Statuto dell’Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO”, prevedendo altresì, la corresponsione di una quota associativa annua;

VISTO il verbale dell’Assemblea Generale n.13 del 19 aprile 2009 attestante l’approvazione di alcune modifiche dello statuto, il cui testo revisionato è parte integrante del presente provvedimento, riguardanti, sostanzialmente, l’individuazione di nuovi organi dell’Associazione con i relativi compiti amministrativi, consultivi nonché gestionali ed organizzativi;

CONSIDERATO che le suddette modifiche statutarie non hanno interessato le finalità dell’Associazione culturale il cui scopo è quello di attuare iniziative volte alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio architettonico, ambientale, paesaggistico, culturale e naturale, nonché la realizzazione di progetti e proposte comuni da presentare alle Amministrazioni Pubbliche italiane ed alle Istituzioni Internazionali ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione medesima;

RITENUTO:

che le finalità perseguite dall’Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO” sono ancora in linea con l’indirizzo politico – programmatico della Provincia di Roma, così come peraltro sancito dall’art. 11 commi 1 e 4 dello Statuto provinciale;

pertanto, di approvare le modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea generale dell’Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO” nella seduta del 19 aprile 2009;

PRESO ATTO:

che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990, n. 241 è la Dott.ssa Paola MANFRELLOTTI;

che il Dirigente del Servizio I del Gabinetto del Presidente, Dr.ssa Maria Pia ARCARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica in data 6.10.2010;

che il Capo di Gabinetto, Dr. Maurizio VENAFRO, ha accertato la conformità con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. d) della D.G.P. n. 1122/56 del 23.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni in data 6.10.2010;

di dare atto che il Ragioniere Generale del Dipartimento II, Dr. Marco Iacobucci, ha “preso nota” che la proposta di deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, in data 6.10.2010;

che il Vice Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgsv 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto della Provincia di Roma non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di recepire le modifiche apportate allo Statuto dell’”Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO” il cui testo revisionato costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la quota associativa pari ad €1.600,00 in favore dell’”Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO”, già prevista negli stanziamenti di bilancio e nella programmazione, rimane immutata; gli atti di gestione susseguenti saranno assunti dal Dirigente del Servizio I del Gabinetto del Presidente e saranno prenotati all’intervento 1.01.01.05 – cap. TRAALT “Trasferimenti e contributi ad altri enti, Associazioni culturali e ad altri Soggetti” – art. 0000 – cdr UC0101 – cdc FS0101 - E.F. 2010.

Quindi,

LA GIUNTA PROVINCIALE

considerata l’urgenza di provvedere, ad unanimità di voti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgsv. 267/2000.



ASSOCIAZIONE CITTÀ E SITI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. E' costituita, con le finalità di cui al successivo articolo 3, una Associazione con la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE CITTÀ E SITI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO".
2. Sono organizzate nell'Associazione le località italiane sul cui territorio insistono beni culturali e naturali iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
3. L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede provvisoria presso il Municipio di Vicenza, Corso Palladio, 98.
2. Successivamente l'Associazione assume come sede legale quella della Presidenza.
3. Il Segretariato Permanente, di cui al successivo art. 17, ha sede presso il Comune di Ferrara.
4. L'Assemblea, con propria deliberazione, può stabilire l'ubicazione di sedi operative.

Art. 3

FINALITÀ

1. L'Associazione ha le seguenti finalità, nel rispetto dei valori e delle finalità affermate nella Convenzione del Patrimonio Mondiale dell'Umanità:
 - a) attuare iniziative per la tutela del patrimonio culturale e naturale dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e realizzare progetti e proposte comuni da presentare alle Amministrazioni pubbliche italiane e alle Istituzioni internazionali;
 - b) costruire politiche di scambio di esperienze, in relazione ai problemi presentatisi e alle soluzioni adottate dalle varie comunità;
 - c) promuovere iniziative di educazione in collaborazione con le autorità scolastiche;
 - d) promuovere, in collaborazione con Università e Istituti di ricerca pubblici e privati, iniziative finalizzate alla formazione professionale del personale delle pubbliche Amministrazioni e non, impiegato nella gestione del patrimonio culturale delle città d'arte;
 - e) programmare una politica turistica e di diffusione dell'immagine che corrisponda agli interessi della comunità in cui si trovano i beni Patrimonio dell'Umanità;
 - f) promuovere rapporti di collaborazione e di cooperazione con altre analoghe Associazioni che dovessero costituirsi in Italia e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
 - g) instaurare rapporti di collaborazione con le Associazioni internazionali che hanno finalità analoghe, in particolar modo con l'UNESCO.
2. A questo scopo l'Associazione:
 - a) promuove studi, avvalendosi dei propri organi amministrativi e consultivi, promuove e partecipa a seminari, convegni e riunioni utili al raggiungimento delle finalità proprie;
 - b) fornisce un servizio di informazione, documentazione e consulenza tecnico-scientifica agli associati;
 - c) favorisce, in generale, l'esercizio delle attività inerenti al suo scopo.

Art. 4**SOCI**

1. Possono fare parte dell'Associazione i Comuni, le Province e le Regioni italiani, e le loro forme associative di cui al Titolo II, Capo V, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i Parchi Provinciali, Regionali e Nazionali nei cui territori si trovano beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nonché i soggetti a cui sia affidata istituzionalmente la gestione di Siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Art. 5**ORGANI**

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) amministrativi:
 - l'Assemblea Generale
 - il Consiglio Direttivo
 - il Comitato di Presidenza
 - il Presidente
 - due Vice Presidenti
 - b) consultivi:
 - Comitato tecnico-scientifico
 - c) di controllo:
 - il Collegio dei revisori dei conti
 - d) gestionali e organizzativi:
 - Il Segretariato Permanente

Art. 6**L'ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale è composta dai legali rappresentanti, o dai loro delegati, degli enti di cui all'art. 4 in regola con il versamento delle quote associative fino ad almeno due anni precedenti.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti.
3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano.
4. La convocazione è disposta dal Presidente presso la sede dell'Associazione o presso altre città italiane, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.
5. Possono essere invitati per l'audizione, la consultazione o a titolo di osservatori, il Direttore Generale dell'UNESCO e rappresentanti di altre città, enti ed organismi italiani e internazionali. Gli osservatori non hanno diritto di voto, ma possono essere ascoltati dall'Assemblea.
6. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti l'Assemblea e, in seconda convocazione, che può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, la presenza di almeno un terzo degli stessi.
7. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le votazioni sono sempre palesi. I componenti che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Sono ammesse fino ad un massimo di due deleghe ad un socio dell'Assemblea.
8. I componenti non in regola con il versamento delle quote associative fino ad almeno due anni precedenti non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
9. Delle riunioni deve essere redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7**COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

1. Spetta all'Assemblea deliberare:
 - a) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Vice Presidenti e del Collegio dei revisori dei conti;
 - b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, unitamente alla relazione dell'attività svolta nell'esercizio cui il conto si riferisce;
 - c) l'approvazione degli indirizzi, delle direttive generali e del programma di attività dell'Associazione;
 - d) la ratifica dell'ammissione di nuovi soci;
 - e) l'approvazione degli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;
 - f) i criteri per il rimborso spese e per la corresponsione di indennità agli amministratori e ai revisori dei conti;
 - g) i criteri per il rimborso ai Soci delle spese per il personale dipendente dagli stessi assegnati al Segretariato permanente di cui al successivo art. 17;
 - h) I criteri per il rimborso ai Soci delle spese per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 14.
 - i) ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dal presente statuto.
2. L'Assemblea può istituire organi consultivi a carattere tecnico-scientifico.

Art. 8**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è composto: dal Presidente dell'Associazione, da due Vice Presidenti e da nove componenti eletti dall'Assemblea. Nella fase di avvio dell'Associazione tutte le città entreranno a far parte del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo dell'Associazione verrà invitato un rappresentante del Ministero degli Esteri e del Ministero dei Beni Culturali, per garantire un contatto istituzionale con gli uffici dell'UNESCO.
3. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica quanto il Presidente e possono essere riconfermati; essi rimangono comunque in carica fino alla nomina dei successori.
4. I componenti eletti in sostituzione di altri scadono insieme ai componenti in carica all'atto dell'elezione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso altre città italiane.
6. Le sedute non sono pubbliche. Il Consiglio può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
7. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
10. Le votazioni sono sempre palesi.
11. Delle riunioni deve essere redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
12. Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 9**COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Spetta al Consiglio Direttivo l'adozione degli atti necessari all'amministrazione dell'Associazione e alla realizzazione dei suoi obiettivi che lo Statuto non riserva alla competenza dell'Assemblea, del Comitato di Presidenza o del Presidente.
2. Ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti il Consiglio Direttivo individua al suo interno un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, i due vicepresidenti e due dei suoi componenti, che vengono individuati dal Consiglio Direttivo.

3. Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:
- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) deliberare circa le proposte predisposte dal Comitato di Presidenza nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, su proposta del Comitato di Presidenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) approvare, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea di cui all'art. 7 - c. 1 - lett. e), i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione.
 - e) sottoporre all'Assemblea le deliberazioni sulle materie ad essa spettanti;
 - f) determinare la dotazione organica, approvare i criteri e le norme di assunzione del personale del Segretariato Permanente, adottare i provvedimenti relativi al personale;
 - g) determinare, sulla base dei criteri individuati dall'Assemblea di cui all'art. 7 - c. 1 - lett. g), la quota di rimborso spese al Comune di Ferrara per l'attività dei dipendenti assegnati al Segretariato permanente;
 - h) determinare, sulla base dei criteri approvati dall'Assemblea di cui all'art. 7 - c. 1 - lett. h) le quote di rimborso spese ai Soci per l'attività dei componenti designati a far parte del Comitato Tecnico Scientifico;
 - i) deliberare sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio;
 - j) autorizzare le liti attive e passive dell'Associazione;
 - k) accettare lasciti e donazioni;
 - l) accettare sponsorizzazioni, contributi e finanziamenti straordinari;
 - m) autorizzare la stipulazione dei contratti;
 - n) procedere ai prelevamenti dal fondo di riserva, nonché agli storni di fondi dai capitoli di spesa;
 - o) ammettere nuovi soci, verificarne la validità dei requisiti di ammissione da parte del Segretariato Permanente;
 - p) determinare la quota associativa annuale, in misura anche diversificata tra gli enti stessi secondo parametri oggettivi;
 - q) designare il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico.
 - r) designare il segretario nell'ambito della dotazione organica del personale assegnato al Segretariato Permanente.

Art 10

IL COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è organo amministrativo con funzione di collaborazione al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
2. In questa funzione opera attraverso proposte di deliberazione da sottoporsi all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo a seconda delle rispettive competenze.
3. Il Comitato di Presidenza è convocato su iniziativa del Presidente ogni volta lo ritenga necessario, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.
4. Delle sedute del Comitato di Presidenza viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

COMPITI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

1. Spetta al Comitato di Presidenza predisporre tutte le proposte di deliberazione che il presente Statuto riserva all'Assemblea o al Consiglio Direttivo a seconda delle rispettive competenze, ed in particolare:
 - a) predisporre la proposta di programma annuale di attività;
 - b) predisporre la proposta di bilancio preventivo ed il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta nell'esercizio cui il conto si riferisce;
 - c) predisporre la proposta di determinazione della dotazione organica;
 - d) predisporre, in generale, tutte le proposte di deliberazione che il Presidente ed il Comitato di Presidenza ritengono di sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Art. 12**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. La presidenza dell'Associazione appartiene ai rappresentanti legali dei soci di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La prima presidenza è assunta dal Sindaco del Comune di Vicenza all'atto costitutivo dell'Associazione.
3. Dopo il periodo transitorio di cui al comma precedente, l'Assemblea, nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo, elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei soci componenti l'Assemblea. Qualora dopo due votazioni non si raggiunga tale maggioranza, si procede ad una terza votazione e il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei soci presenti. Nella stessa seduta, con votazione separata e con le medesime modalità, si procede alla elezione dei due Vice Presidenti.
4. Il Presidente e i due Vice Presidenti durano in carica due anni ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
5. I due Vice Presidenti esercitano tutte le funzioni e compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
6. La carica di Presidente non può essere esercitata dallo stesso socio per più di tre mandati consecutivi.
7. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono efficaci e diventano irrevocabili, trascorso il termine di venti giorni dalla acquisizione del protocollo.

Art. 13**COMPITI DEL PRESIDENTE**

1. Spetta al Presidente dell'Associazione:
 - a) rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e firmare i processi verbali delle sedute unitamente al Segretario;
 - c) curare l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti;
 - d) autorizzare e disporre direttamente i lavori, i servizi, le forniture e gli acquisti, in economia, fino al valore di 3 mila Euro, oneri fiscali esclusi;
 - e) firmare i mandati di pagamento e le reversali d'incasso. Questo specifico compito può essere delegato al personale appartenente al Segretariato Permanente di cui al successivo art. 17.
2. Il Presidente nell'ambito dei propri compiti, può affidare speciali incarichi ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo.

Art.14**COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da tecnici che hanno la responsabilità diretta o che operano nell'ambito della gestione dei rispettivi siti UNESCO designati dai legali rappresentanti dei Soci di cui all'articolo 4.
2. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, ordinariamente in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Il coordinatore ha la facoltà di convocare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico ordinariamente almeno due volte l'anno o, straordinariamente, nei casi previsti dal successivo art. 15 - c. 2.
3. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico può delegare un membro del Comitato a sostituirlo in via generale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15**COMPITI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzioni consultive e propositive a favore dei Soci e degli organi dell'Associazione per l'attuazione delle finalità dell'Associazione di cui all'art. 3.- c. 1.
2. In particolare è compito del Comitato Tecnico-Scientifico svolgere, nell'ambito dell'attuazione della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 e della Circolare del Segretario Generale del MIBAC prot. 24098 del 30 maggio 2007, attività consultiva e propositiva a favore dei Soci e degli organi dell'Associazione.
3. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa senza diritto di voto al Consiglio Direttivo.

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti ed in particolare dell'attività prevista dal comma 2 del presente articolo, per garantire maggiore efficacia potrà organizzarsi autonomamente e su base volontaria in gruppi di lavoro, coordinati da un responsabile.
5. Le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico e dello svolgimento dei suoi compiti vengono fissati in apposito regolamento

Art.16

REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri ed è nominato dall'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
2. I revisori dei conti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
3. Spetta al Collegio dei revisori dei conti:
 - a) provvedere al riscontro di gestione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
 - c) effettuare verifiche di cassa e dei valori di pertinenza dell'Associazione;
 - d) esaminare i bilanci, redigendo apposite relazioni;
 - e) procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
4. I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea può decidere di avvalersi del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'Associazione o del Comune di Ferrara, sede del Segretariato permanente.

Art. 17

IL SEGRETARIATO PERMANENTE

1. Il Segretariato Permanente è l'organo gestionale e organizzativo dell'Associazione. Esso si compone di un segretario, designato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9 – c. 3 lett. r), e di personale amministrativo e tecnico necessario al buon funzionamento dell'Associazione.
2. Al Segretariato può essere assegnato personale assunto dall'Associazione o personale incaricato a tempo determinato dal Consiglio Direttivo o personale dipendente dagli enti di cui all'articolo 4, a ciò autorizzato dagli organi competenti. In quest'ultimo caso, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea, di cui all'art. 7 - c. 1 lett. g), il Consiglio Direttivo determina le quote di rimborso spese agli Enti.
3. Il personale è sottoposto alla sovrintendenza del Presidente.
4. Il trattamento economico è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18

COMPITI DEL SEGRETARIATO PERMANENTE

1. Il Segretariato permanente opera secondo criteri di correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza nei confronti dei Soci e degli organi dell'Associazione nonché nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati che intendono fare riferimento all'Associazione.
2. Spetta in particolare al Segretariato permanente:
 - a) la tenuta degli archivi dell'Associazione fin dal momento della sua costituzione;
 - b) la redazione e la tenuta della raccolta dei verbali degli organi deliberanti;
 - c) la predisposizione e l'emanazione delle convocazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza nonché la predisposizione dei relativi ordini del giorno;
 - d) la tenuta dell'inventario dei beni costituenti il patrimonio dell'Associazione;
 - e) la gestione del servizio di tesoreria;
 - f) l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso; degli ordinativi di pagamento e dei buoni d'ordine per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;
 - g) la gestione operativa della redazione e pubblicazione della rivista "Siti", organo ufficiale dell'Associazione;

- h) la gestione dei rapporti con i Soci, attraverso la tenuta e l'aggiornamento della mailing-list e della lista dei contatti;
- i) la verifica dei requisiti di ammissibilità di nuovi soci;
- j) la tenuta e la gestione del sito web
- k) l'attività di segreteria del Comitato Tecnico-Scientifico e la gestione dei rapporti e della comunicazione con il Coordinatore dello stesso ed i suoi componenti

e quant'altro necessario al buon andamento della gestione e dell'organizzazione dell'Associazione, che non sia riservato agli altri organi della stessa.

Art. 19

IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

- 1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal suo fondo comune, dalle donazioni, dai lasciti, dalle somme che siano comunque destinate al fondo comune e dai beni acquistati con tali somme.
- 2 Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle rendite patrimoniali, dalle quote associative annualmente versate dai Soci, dai proventi delle pubblicazioni, dalle risorse provenienti dalle sue attività, dalle sponsorizzazioni, dai finanziamenti e dai contributi di qualsiasi specie, erogati a favore dell'Associazione o ad essa spettanti.
- 3 Finché dura l'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Art. 20

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria dell'Associazione è affidato dal Consiglio Direttivo ad un istituto bancario.
2. Il Servizio di Tesoreria può essere svolto anche mediante gestione di cassa.

Art. 21

RECESSO

1. Qualora uno degli Enti Soci intenda recedere dalla partecipazione all'Associazione, dovrà dare comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della relativa deliberazione al Presidente dell'Associazione.
2. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno successivo a quello in cui sia stata comunicata. E', comunque, dovuta la quota associativa relativa all'anno in cui è stato deliberato il recesso.
3. Il recesso non conferisce alcun diritto sui beni e sulle risorse che appartengono di pieno diritto all'Associazione fino al suo scioglimento.

Art.22

DURATA E SCIOGLIMENTO

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, conformemente alla finalità della stessa, sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 23

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

(approvato a Ferrara il 19/04/2009)



PROVINCIA DI ROMA

Pag. 11 di 11 (seguito della delib.ne n. 806/38)

IL PRESIDENTE

F.to Niccola Zingaretti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Marina Vaccari

La presente deliberazione, viene pubblicata all'albo pretorio in datae vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 il

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Copia conforme all'originale dell'atto sopra descritto.

Roma, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....